



Comune di Alfonsine

Settore:

Servizio: AREA TECNICA - Gestione Associata LLPP
Alfonsine, Cotignola e Fusignano

Responsabile:

Id. 476002

Fascicolo n. 2016/VI 5 1/000014

AREA TECNICA - Gestione Associata LLPP Alfonsine, Cotignola e Fusignano

DETERMINAZIONE N. 80 del 24/04/2018

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE. CUP: H25B17000030004. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 286 DEL 19/12/2017 PER PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DI RTP AI FINI DELLA PROGETTAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Lavori Pubblici di Alfonsine, dell'Area Tecnica – Gestione Associata LLPP Alfonsine, Cotignola e Fusignano,

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2017 con la quale viene approvato il piano triennale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la prevenzione della corruzione e della illegalità (2017-2019);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 27.12.2017 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020 come modificato in base alla nota di aggiornamento approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 14.11.2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 27.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (D.Lgs. n. 118/2011) e l'elenco triennale ed annuale dei lavori pubblici;

- la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte contabile – anno 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 27/12/2017 con la quale è stata approvata la convenzione fra i comuni di Fusignano, Alfonsine e Cotignola per la gestione associata dei lavori pubblici dall'1.1.2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 28/03/2018 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - del d.lgs. n. 118/2011-Esercizio 2017 - Allineamento bilancio di cassa 2018”

Visto:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la determinazione del Direttore Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 4 in data 03/01/2018 di conferimento incarichi sulle posizioni organizzative relativi alle strutture referenti all'area economia e territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'anno 2018, con la quale è stata conferita la posizione organizzativa Coordinamento LL.PP. Unione (1%) + Resp. Gestione associata LL.PP. Cotignola/Fusignano/Alfonsine;
- il decreto del Sindaco di Cotignola n. 1 in data 11/01/2018 protocollo n. 352 dell'11/01/2018 (acquisito agli atti del comune di alfonsine in data 11/01/2018 p.g. 300) con il quale il Geom. Fulvio Pironi, dipendente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna viene nominato, per l'anno 2018, Responsabile della Gestione associata LL.PP. Cotignola/Fusignano/Alfonsine;

Premesso che il vigente regolamento di contabilità dell'ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che pertanto verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con i principi generali e applicati di cui agli allegati al D.Lgs 118/2011;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che il responsabile della spesa prima di procedere all'impegno:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 ha provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2018 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio di cui alla legge di stabilità 2018;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale ha intenzione di procedere alla realizzazione di una nuova palestra nella frazione di Longastrino, in luogo della esistente, in relazione a carenze funzionali e strutturali della palestra esistente;
- l'intenzione sopra citata è stata espressa con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova palestra, mediante la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 13/10/2017;
- che tale intervento è inserito nel piano triennale 2018-2020 delle opere pubbliche, al primo anno 2018; come descritto nel piano stesso approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 19/12/2017;
- con determinazione n. 286 del 19/12/2017, è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle attività di supporto al RUP dell'intervento in argomento, allo studio INSTUDIO ingegneri associati, con sede in viale Della lirica, 49 -48124 – Ravenna – P.IVA 02357720396;
- ai fini dell'incarico sopra citato, secondo quanto indicato nell'offerta allegata sotto la lettera A) della determina n. 286/2017 sopra citata, INSTUDIO ingegneri associati si sarebbe costituito in RTP (raggruppamento temporaneo di professionisti) in virtù delle diverse specializzazioni che coinvolgono il progetto della palestra;

Atteso che, con comunicazione via PEC acclarata al protocollo generale di Alfonsine n. 2642 del 13/04/2018, sono stati inoltrati dallo studio INSTUDIO ingegneri associati come meglio sopra citato:

- l'atto notarile costitutivo della associazione temporanea di imprese con mandato, di costituzione del raggruppamento temporaneo, redatto dal Notaio Vincenzo Palmieri (Repertorio Generale n. 374877/44435 registrato a Lugo il 13/03/2018 N.814 serie 1T), tra INSTUDIO ingegneri associati, Galileo Ingegneria srl e Ing. Minori Giovanni;
- l'atto costitutivo dell'associazione professionale Studio tecnico fra i dottori ingegneri Claudio Sillato e Daniele Cangini, di costituzione dello INSTUDIO ingegneri associati, con sede in viale Della lirica, 49 -48124 – Ravenna – P.IVA 02357720396;

Dato atto che, nell'atto notarile costitutivo della associazione temporanea di imprese ai fini della progettazione dell'opera in oggetto, è dichiarato e confermato che lo INSTUDIO ingegneri associati è nominato capogruppo della RTP con mandato irrevocabile di rappresentanza per il raggruppamento e di conferimento di tutti i poteri previsti dalla legge ed in particolare della stipula contrattuale col Committente, il potere di esigere somme, poteri di firma di verbali e atti, etc;

Dato atto altresì che nell'atto costitutivo dell'associazione professionale Studio tecnico fra i dottori ingegneri Claudio Sillato e Daniele Cangini, di costituzione dello INSTUDIO ingegneri associati, è definito all'Art. 7 in merito alle responsabilità che *“L'amministrazione ordinaria e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei Terzi, ed in giudizio, compete ad ogni singolo associato fondatore con pieni poteri”*;

Considerato che si rende necessario integrare la determinazione citata n. 286/2017 in oggetto, al fine di prendere atto della costituzione del raggruppamento in associazione temporanea dei

professionisti ai fini della progettazione dell'opera in argomento, in attuazione dei programmi affidati alla presente Area Tecnica;

Visto:

- il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e modificato con D. Lgs. 56/2017, che disciplina l'assetto delle competenze in materia di affidamenti e le relative procedure;
- l'art. 37 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Dlgs n. 56 del 19/4/2017 con delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018;

Ritenuto, sotto il profilo procedurale, di poter applicare l'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa) “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

Richiamato inoltre il regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento alle procedure semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti;

Visto:

- l'articolo 24, l'articolo 31 comma 8, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., in relazione all'affidamento da parte del RUP di incarichi;
- che ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, gli incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza, ecc, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al codice stesso e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;

Richiamato l'art. 30 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: “Non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs 163/2006 e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8.”;

Sottolineato che la prestazione in oggetto:

- 1) è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge e/o negli strumenti di programmazione dell'Ente (ovvero la programmazione e la realizzazione dei lavori pubblici deliberati dall'Ente);
- 2) risponde agli obiettivi dell'amministrazione previsti come progettazione dei lavori prevista nel 2017 e lavori in esecuzione per l'anno 2018;

- 3) ha natura temporanea essendo legata a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è finalizzata ad obiettivi specifici;
- 4) riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una professionalità specifica;
- 5) viene conferita a fronte di procedere con urgenza alla progettazione delle opere citate per motivi di funzionalità;
- 6) non coincide nel contenuto con altre prestazioni già affidate in precedenza;
- 7) contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato;
- 8) rispetta le norme in materia di saldo di competenza finale e gli ulteriori tetti di spesa previsti per legge;
- 9) viene affidata a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
- 10) viene affidata a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento;

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 78/2010 e succ. modif. e quindi *non* sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal Servizio finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

Sottolineato che per la prestazione in oggetto:

- alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procederà in riferimento e nei limiti dell'impegno assunto e a presentazione di regolare fattura previo verifica da parte dello scrivente ufficio di tutte le pubblicità di legge inerenti il presente incarico;
- le somme di cui al presente affidamento risultano alla data odierna interamente disponibili;
- la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;
- sono state acquisite le auto - certificazioni di regolarità contributiva;

Dato atto che in base all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi esterni nonché la regolare tenuta della Anagrafe delle prestazioni prevista dall'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra indicate, che qui si richiamano a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di integrare la determinazione n. 286 del 19/12/2017, al fine di prendere atto della costituzione del raggruppamento in associazione temporanea dei professionisti ai fini della progettazione dell'opera in argomento, in particolare dell'atto notarile costitutivo della associazione temporanea di imprese con mandato, di costituzione del raggruppamento temporaneo, redatto dal Notaio Vincenzo Palmieri (Repertorio Generale n. 374877/44435 registrato a Lugo il 13/03/2018 N.814 serie 1T), tra INSTUDIO ingegneri associati, Galileo Ingegneria srl e Ing. Minori Giovanni;
2. di dare atto e specificare che nell'atto sopra citato lo INSTUDIO ingegneri associati è nominato capogruppo della RTP con mandato irrevocabile di rappresentanza per il raggruppamento e di conferimento di tutti i poteri previsti dalla legge ed in particolare della stipula contrattuale col Committente, il potere di esigere somme, poteri di firma di verbali e atti, etc, e quindi ha mandato di stipula del contratto con la Amministrazione di Alfonsine per conto della RTP ai fini della progettazione della palestra in oggetto;
3. di dare atto che in virtù dell'atto costitutivo sopra citato della RTP, il creditore associato all'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 286/2017, Imp. 2017/1040/1, riaccertato nell'Imp. 2018/339/ con deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2018, è confermato quale ditta INSTUDIO ingegneri associati, con sede in viale Della lirica, 49 -48124 – Ravenna – P.IVA 02357720396, in qualità di capogruppo della RTP;
4. di prendere atto che in virtù dell'art. 7 in merito alla responsabilità dei soci, riportato nell'atto costitutivo dell'associazione professionale Studio tecnico fra i dottori ingegneri Claudio Sillato e Daniele Cangini, di costituzione dello INSTUDIO ingegneri associati, *“L'amministrazione ordinaria e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei Terzi, ed in giudizio, compete ad ogni singolo associato fondatore con pieni poteri”*, ovvero che in merito alla stipula contrattuale con la Amministrazione di Alfonsine questa potrà essere sottoscritta indipendentemente da uno dei due soci fondatori sopra citati;
5. di dare atto che per quanto non espressamente citato ed integrato dal presente atto, vale quanto descritto e determinato nella determinazione n. 286 del 19/12/2017;

6. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 7, TUEL;
7. di dare altresí atto che l'Ufficio Segreteria generale e Protocollo del Comune di Alfonsine procederà alla stipula del contratto in forma scritta, ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. c) e seguenti, del vigente regolamento dei contratti citato in normativa, a mezzo di scrittura privata, compresi gli obblighi di controllo e di pubblicità da essa derivanti;
8. di inserire nel contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;
9. di inserire nel contratto apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1, c. 3 e 7, del d.l. 95/2012;
10. di dare atto che la presente determina, a cura dell'Area Servizi Generali, viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;
11. di dare atto che il presente affidamento viene segnalato dallo scrivente ufficio cliccando la voce ALTRE DETERMINE nel menu a tendina all'interno di Iride ai fini della pubblicazione sul sito prescritta dall'art. 15 del d. lgs. 33/2013 come condizione legale di efficacia, a cura dell'Ufficio Segreteria generale e Protocollo, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;

Alfonsine, 24/04/2018

Il Responsabile dell'Area
Geom. Fulvio Pironi